



PARERE MOTIVATO
n. 109 del 19 MAGGIO 2022

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 19 maggio 2022 come da nota di convocazione in data 18 maggio 2022 prot. n. 227185.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 366289, 366307, 366317 del 18/08/2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la *"Variante n. 6 al Piano degli Interventi"* in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).

DATO ATTO CHE da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultava carente pertanto l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA, quale titolare dell'istruttoria, chiedeva, con nota prot n.393286 del 07.09.21 un'integrazione di quanto addotto.



Il Comune di San Giorgio delle Pertiche con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 3839 del 05/01/2022, ha fatto pervenire integrazioni.

Con nota prot n.28663 del 21.01.2022 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato un sollecito alla richiesta integrazioni tecnica.

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche con nota prot. 1033 del 27.01.2022 acquisita al protocollo regionale al n. 45869 del 01.02.2022, ha fatto pervenire integrazioni tecniche.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- parere Arpav Dipartimento di Padova prot. n. 22447 del 9.03.22 acquisito al prot. reg. 110983 del 10.03.22.
- parere Consiglio di Bacino Brenta prot. n. 379 del 04.03.22 acquisito al prot. reg. 112652 del 10.03.22;
- parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso prot. 7772 del 10.03.22, acquisito al prot. reg. 128689 del 21.03.22;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 223/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 591076 del 20/12/2021, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 4 osservazioni attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la variante n° 6 al P. I. del Comune di San Giorgio delle Pertiche che si configura come variante generale allo strumento urbanistico operativo, in adeguamento alla disciplina del Piano di Assetto del Territorio. Si riporta una sintetica descrizione dei contenuti e delle azioni su cui la variante incide rispetto l'assetto dello strumento urbanistico vigente, suddivisi nelle seguenti tematiche:

- *Modifiche al corpo normativo e le definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo*
- *Recepimento dei contenuti strutturali del PATI e del PAT*
- *Tessuto insediativo storico*
- *Aree di urbanizzazione consolidata*
- *Piani Urbanistici Attuativi decaduti. Abrogazione con attribuzione della disciplina per interventi in diretta attuazione del PI*
- *Attività produttive in zona impropria*
- *Gli ambiti di edificazione diffusa*
- *La disciplina degli edifici non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola*
- *La perequazione*
- *Il credito edilizio e la compensazione urbanistica*
- *Il sistema dei servizi*
- *Nuove aree di trasformazione con accordi di pianificazione*
- *Territorio agricolo*
- *Rete ecologica, barriere ed opere di mitigazione*
- *La riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio;*



- *Sistema infrastrutturale e della mobilità;*
- *Valutazione di Compatibilità Idraulica.*

PRESO ATTO CHE, come indicato nel RAP, le modifiche introdotte con la Variante n. 6 al Piano degli Interventi che non sono state oggetto di valutazione in sede di PAT riguardano i seguenti tematismi:

- *APP01 Accordo pubblico – privato art.6 LR 11/2004 – art.11 NTO PI;*
- *Zone Cru residenziali di riqualificazione urbana (art.104-105-106 NTO);*

CONSIDERATO CHE per quanto concerne l'accordo pubblico privato ex art. 6 della legge regionale n. 11/2004 il recepimento della riclassificazione da ZTO Fc a C1 di modesta porzione di area di circa 1000 mq, mentre l'ambito posto a sud, già a verde privato, è stato riclassificato come Z.T.O. C1 senza indice, per uniformarla alle tipologie di destinazione urbanistica del PI, al fine di ampliare la pertinenza a giardino dell'abitazione esistente. Il differenziale volumetrico previsto dall'attuazione del APP 01 è nullo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il PI individua e classifica come zone "Cru" gli ambiti ove sono state rilevate opere incongrue ed elementi di degrado, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. f) della LR n° 14/2017, per sottoporli agli interventi di riqualificazione edilizia di cui all'art. 5 LR della medesima norma, in conformità a quanto indicato nelle NTO del PI, ed in particolare secondo le disposizioni dell'art. 105. Si tratta di 14 ambiti di limitata estensione, ubicati nel tessuto consolidato urbano, con preesistenze incongrue o degradate, per le quali la variante ammette, alternativamente, il ripristino del suolo naturale in 4 casi, con attribuzione di crediti edilizi, da collocare in altri ambiti secondo le carature indicate per l'atterraggio dei crediti, oppure la rigenerazione urbana, facendo ricorso, negli 11 ambiti in cui il volume supera i 2000 mc., al PUA. Le previsioni rendono così possibili operazioni di rigenerazione urbana di aree occupate da insediamenti di tipo produttivo. Per tale categoria di interventi, a fronte di un volume esistente di mc. 141.787, è previsto un volume massimo recuperabile di mc. 79.464;

PRESO ATTO CHE:

- nel RAP è stata svolta un'analisi di coerenza tra i contenuti della variante in esame e gli obiettivi e le finalità dei gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Dall'analisi è emersa un generale livello di coerenza tra le modifiche introdotte a livello locale e i piani sovraordinati. Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione di settore, il RAP ha analizzato la coerenza / conformità della proposta con i principali strumenti settoriali efficaci nel contesto territoriale. Si rileva nel dettaglio che, per quanto concerne la questione relativa alla sicurezza idraulica, San Giorgio delle Pertiche risulta afflitto, stando ai contenuti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021 – 2027, ad oggi in fase di adozione, da ambiti soggetti a pericolosità idraulica di classe P1 – P2, ubicati nella porzione orientale del territorio comunale. Ricordato che la normativa tecnica del nuovo PGRA per le zone a pericolosità idraulica P2 risulta meno restrittiva rispetto quanto sancito dall/i previgente/i Piano/i di Assetto Idrogeologico, e demanda "L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2)



garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2" (art. 13 comma 3 delle NTA del PGRA);

- Il quadro ambientale del RAP è stato costruito avvalendosi di dati recenti desunti dai rapporti periodici sulla qualità dell'ambiente redatti a da ARPAV e da altre fonti bibliografiche e cartografiche ufficiali. Per quanto riguarda la matrice "atmosfera" si evidenzia che la principale criticità è dovuta ai superamenti dei parametri "polveri sottili" (PM), e Benzo(a)Pirene. Per i restanti inquinanti sono stati misurati valori al di sotto di quelli fissati dalla vigente normativa. Per la caratterizzazione della matrice "acque superficiali" è stato preso come riferimento il punto di monitoraggio della stazione ARPAV n. 1224/2803 relativo allo scolo "Vandura" in loc. Santa Giustina in Colle. Relativamente al parametro "LIMeco" il livello rilevato nel tratto esaminato risulta variare tra sufficiente e buono, con un trend in miglioramento. Per lo stato chimico si è preso come riferimento la stazione n. 485 sul fiume "Tergola". I dati rilevati evidenziano una presenza al di sopra del limite di quantificazione di arsenico disciolto e di pesticidi totali, senza tuttavia rilevare superamenti degli standard di qualità ambientale. Per le acque sotterranee, durante il periodo di monitoraggio, lo stato chimico è risultato scadente a causa del rilevamento dello ione ammonio e di arsenico. Quest'ultimo appare generato dalla dotazione di fondo del suolo. Per quanto concerne le altre matrici analizzate nel RAP, non sono state rilevate particolari criticità;
- Trattandosi di variante generale al Piano degli Interventi in adeguamento ai contenuti del PAT, la valutazione dei potenziali effetti / impatti è stata svolta per i tematismi non valutati nel comparto strutturale della Piano Regolatore Comunale. In questa sede vengono pertanto valutati esclusivamente i potenziali effetti / impatti derivanti dal recepimento di un accordo ex art. 6 e dall'attuazione delle zone "Cru – residenziali di riqualificazione urbana". L'analisi svolta nel RAP non ha portato alla delineazione di potenziali effetti / impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

PRESO ATTO CHE, in data 05.05.2022, il comune di San Giorgio delle Pertiche trasmetteva la nota prot. 5855, acquisita al prot. reg. n. 209952 del 09.05.2022, contenente le osservazioni pervenute e debitamente controdedotte dai tecnici comunali e dal valutatore del piano. In esito alla fase di raccolta delle osservazioni sono pervenute 39 osservazioni, di cui 25 sono state ritenute accoglibili, a seguito di istruttoria degli uffici comunale.

In particolare si segnala l'osservazione n. 39, proposta d'ufficio dal servizio urbanistica del Comune di San Giorgio delle Pertiche, che va a modificare puntualmente il comparto normativo delle NTO con le seguenti modifiche:

- *alla fine degli articoli 106 e 109 aggiungere un comma con il testo seguente: "Per tutti gli interventi di demolizione, anche parziale, di edifici e manufatti è richiesta, nella fase di formazione del titolo abilitativo edilizio, la redazione di una indagine ambientale preliminare sulle matrici ambientali potenzialmente interessate."*
- *all'art. 84 comma 4 sostituire "L'indicazione negli elaborati del PI delle varie tipologie e destinazioni a servizi ha valore indicativo." con "Per le zone a servizi di cui al precedente comma 3, l'indicazione negli elaborati del PI delle varie tipologie e destinazioni a servizi ha valore indicativo.";*



CONSIDERATO CHE le predette modifiche agli articoli 106 e 109 vanno ad incidere sugli interventi relativi alle Zone “Cru” di riqualificazione urbana per uso residenziale. Dette zone sono caratterizzate dalla presenza di siti produttivi dismessi con la proposta di riqualificazione e riconversione in ambiti dedicati alla residenza. La proposta di redigere opportune indagini ambientali atte a definire lo status qualitativo delle matrici ambientali interessate risulta essere migliorativa rispetto l’assetto normativo adottato, andando ad analizzare e valutare la compatibilità delle predette matrici con la destinazione urbanistica introdotta dalla variante;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, relativamente alle modifiche che apportate all’art. 84 comma 4, e che sono relative alle destinazioni a servizi, il comune introduce, con la succitata osservazione, la precisazione che l’indicazione delle aree a standard relative a istruzione, verde pubblico, interesse comune (civili e religiose), parcheggi hanno valore indicativo. Inoltre l’articolato normativo prevede che *“la destinazione specifica delle singole aree può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, ferme restando le quantità minime richieste. L’aggiornamento degli elaborati del PI a seguito di tali deliberazioni avverrà in occasione di una successiva variante”*. Rimangono escluse dal campo di applicazione del succitato articolo, tutte le aree con destinazione a “servizi tecnologici”, e *“a impianti di distribuzione stradale di carburanti e servizi alla mobilità”* che, per loro natura intrinseca, possono essere maggiormente impattanti a livello ambientale. Per eventuali modifiche delle aree con la predetta destinazione sarà necessario che il Comune proceda con un variante “ordinaria” che permetta l’attivazione di opportune fasi di partecipazione, di consultazione e, non ultima, una valutazione ambientale appropriata ai sensi del “testo unico ambientale”;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 19 maggio 2022, dalla quale emerge che l’istanza relativa alla *“Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)”*, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull’ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all’Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *“Relazione di sintesi”*;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



la “*Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)*” in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate nell’ambito della presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
3. Tutti i Piani Urbanistici Attuativi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, a procedura semplificata di cui l’art. 4 della LR n. 11 del 23 del aprile 2004 così come modificato dalla LR n. 29 del 25 luglio 2019. In particolare i rapporti preliminari di assoggettabilità a VAS ovvero i contenuti della scheda per la verifica facilitata di sostenibilità ambientale riguardanti le aree di riqualificazione denominate “Cru” dovranno necessariamente dare conto degli esiti delle indagini ambientali svolte nei suddetti ambiti;
4. tutti gli interventi della variante ricadenti in ambiti affetti da pericolosità idraulica, così come segnalata dal PGRA 2021 - 2027 dovranno essere attuati in conformità a quanto sancito dal predetto Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
5. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 223/2021*”:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (anche mediante il rafforzamento dei sistemi arboreo-arbustivi, compresi quelli lineari e plurifilari): *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;



3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Giorgio delle Pertiche, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- riconoscendo, qualora non in contrasto con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Si richiama, in questa sede, il rispetto di quanto sancito dall'art. 65 comma 7 del D.Lgs 152/2006, relativamente all'attuazione ed osservanza delle misure di salvaguardia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021 - 2027.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 8 pagine